

ESAME DELLE NOVITA' DEL MODELLO REDDITI 2019

Brescia - 14 maggio 2019

Chiavari - 15 maggio

Padova - 17 maggio 2019

relatori:

Dott. Antonio Zappi e Dott. Lelio Cacciapaglia

MODELLO REDDITI 2019 PF - PERSONE FISICHE ED ULTIME NOVITA' FISCALI

a cura del Dott. Antonio ZAPPI

REDDITI PF 2019 - LE NOVITA'

1. Passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata inserita la casella “ISA” e sono state eliminate le caselle “Studi di settore” e “Parametri”. L’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 ha disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (c.d. “ISA”). Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
2. Esonero dall'apposizione del visto di conformità: nel riquadro “Visto di conformità” è stata inserita la casella “Esonero dall'apposizione del visto di conformità” che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017.

REDDITI PF 2019 - LE NOVITA'

3. Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
4. Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento: è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

REDDITI PF 2019 - LE NOVITA'

5. Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
6. Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
7. Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
8. Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell'80 o dell'85 per cento.

REDDITI PF 2019 - LE NOVITA'

9. Tassazione R.I.T.A.: da quest'anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
10. Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.
11. Ristrutturazioni: Per alcuni interventi va effettuata la comunicazione all'ENEA.

LE ULTIME NOVITA'

Decreto Crescita (in vigore dall'1.5.2019):

- revisione della Mini-IRES e della tassazione degli utili reinvestiti previsti dalla Finanziaria 2019;
- (re)introduzione del maxi ammortamento (maggiorazione 30%) per gli acquisti dall'1.4 al 31.12.2019;
- l'introduzione della qualifica di sostituto d'imposta per i contribuenti forfetari con dipendenti / collaboratori – In seguito anche altre novità di prassi – Circ. 9/2018;
- estensione della c.d. “rottamazione-ter” alle entrate locali.

Semplificazioni fiscali (in prospettiva):

- esclusione dall'IRAP per assenza autonoma organizzazione del “lavoratore autonomo” che realizza un “volume d'affari” non superiore a 150.000 euro, sostiene spese per “personale dipendente”, “consulenze a terzi” e beni strumentali che non eccedono complessivamente il 75% dei compensi percepiti e non impiega più di un lavoratore dipendente a tempo pieno o due part-time.

LE ULTIME NOVITA'

- Termini di emissione della fattura immediata, che potrà essere inviata non più entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma entro 15 giorni.
- Termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI non scade più il 30 giugno, ma slitta al 31 dicembre.
- Invio delle dichiarazioni dei redditi dal 31 ottobre al 30 novembre e la trasmissione telematica della CU potrebbe slittare dal 7 al 16 marzo.
- Modifica del comma 3 dell'art. 148, TUIR è prevista l'estensione alle associazioni con fini assistenziali del regime di "decommercializzazione" dei proventi derivanti dalle attività poste in essere in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri associati.
- Non richiesti dati reddituali per compilare ISA – L'affidabilità per l'"indulgenza" fiscale.

ISA

VISTO DI
 CONFORMITÀ
 Riservato al C.A.F.
 o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Esonero dall'apposizione
 del visto di conformità

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

- Nella Sezione “Visto di conformità”, inserimento della nuova casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” da barrare nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), DL n. 50/2017.
- I soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di “affidabilità” individuato dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento, fruiscono di una serie di benefici tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità:
 - per la compensazione di crediti di importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
 - per la compensazione di crediti di importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all’IVA;
 - per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 50.000 annui (il raggiungimento del livello di “affidabilità” esonera in tal caso anche dalla prestazione della garanzia).

QUADRO RC – RITENUTE R.I.T.A. E BONUS IRPEF

Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC1 RC2 RC3 RC4	Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale o comunale all'IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2019 o RC4 col.13)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2019)	Ritenute occorrite addizionale comunale 2018 (punto 26 CU 2019)
				1	2	3
				.00	.00	.00
Casi particolari <input type="checkbox"/>				Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.		
				.00		

- nella nuova colonna 6 di rigo RC10 “Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.” va riportato l’importo della ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva indicata nelle Annotazioni della CU 2019 con il codice AX.
- A decorrere dal 2018, sono state riviste le soglie di reddito entro le quali è riconosciuto il c.d. “bonus 80 euro”, come segue:
 - limite di € 24.600 entro il quale il bonus è riconosciuto per intero (€ 960 annui);
 - limite di € 26.600 entro il quale il bonus è riconosciuto “parzialmente”, ossia per l’ammontare risultante dalla seguente operazione: $960 \times (26.600 - \text{reddito complessivo}) / € 2.000$.

CONDIZIONI DI ESONERO - ASD

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
 L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*). È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	8.000	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	

(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze

CONDIZIONI DI ESONERO - IMPORTO

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	-
detrazioni per carichi di famiglia	-
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	-
ritenute	=
<hr/>	
importo non superiore a euro 10,33	←

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e sue pertinenze.

SCADENZA TERMINI

- Il **mod. 730** dovrà essere presentato:
 - **entro 8 luglio 2019** (il termine originario del 7 luglio quest'anno cade di domenica), se presentata al proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale;
 - **entro 23 luglio 2019**, se presentata direttamente o tramite intermediario abilitato.
- Il **Modello REDDITI Persone Fisiche 2019** deve essere presentato:
 - **dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
 - **entro il 30 settembre 2019** se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

FOCUS 730 - VISTO DI CONFORMITA' – NOVITA'

La “fedeltà” del visto (circ. n. 7/E/2018),
 attiene la **verifica**:

- della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

VERIFICHE DA EFFETTUARE	DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE
corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU)	Certificazione mod. CU o CUPE
riporto dell’eccedenza di imposta risultante nella dichiarazione dei redditi precedente	Mod. 730/2018 – Mod. Redditi PF 2018
diritto e misura delle detrazioni d’imposta applicate (non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione)	Documentazione intestata al contribuente (vedi circ. Agenzia Entrate n. 7/E/2018)
deduzioni dal reddito (che non risultino superiori ai limiti previsti dalla legge e che siano corrispondenti alle risultanze dei dati della dichiarazione)	
crediti d’imposta (che non risultino eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati Risultanti dalla dichiarazione)	
acconti versati o trattenuti	Mod. CU – Mod. F24

- «Soluzione» legislativa per il visto professionale infedele e la fine della traslazione del tributo

QUADRO RA - CONFERME

reddito dominicale

dichiarato dal proprietario

reddito agrario

dichiarato da chi coltiva il terreno

	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	,00		,00			,00				
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile		
				11	,00	12	,00	13		,00

- **Reddito dominicale** rivalutato -> 80%
- **Reddito agrario** rivalutato -> 70%
- **Ulteriore rivalutazione** -> 30%
- **Inapplicabilità ulteriore rivalutazione** -> *lap e coltivatori diretti*
- **Per gli anni 2017, 2018, 2019** -> redditi dominicali e agrari -> no IRPEF-> *lap e coltivatori diretti*
- **No rivalutazioni** -> terreni in affitto usi agricoli -> giovani imprenditori < 40 anni

QUADRO RB - CONFERME

I contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale una o più unità immobiliari devono compilare, ai fini dichiarativi, il **quadro RB**, se i medesimi beni immobili sono:

- ubicati nel territorio dello Stato;
- iscritti o da iscriversi con attribuzione di rendita nel catasto edilizio.



Il **quadro RB** deve essere utilizzato:

- da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dette unità immobiliari -> **il titolare della sola "nuda proprietà" non è tenuto all'adempimento dichiarativo;**
- dal titolare del diritto di abitazione, spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c., che se effettivamente esercitato, si estende anche alle pertinenze della **casa adibita ad abitazione principale;**
- dai soci di società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, TUIR che producono reddito di fabbricati;
- i possessori di beni immobili che **non possono essere considerati rurali.**

QUADRO RB - CONFERME

L'IMU non è dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, se **accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9** -> **le abitazioni principali non di lusso** concorrono, pertanto, alla formazione del reddito complessivo. Per gli immobili locati esiste una duplice tassazione.




Costituiscono oggetto di dichiarazione, i seguenti diritti reali di godimento:

- **superficie;**
- **usufrutto;**
- **uso;**
- **diritto di abitazione;**

tenendo presente che:

- se il fabbricato è di proprietà di un soggetto, ma l'usufrutto è in capo ad un'altra persona, sarà quest'ultima a dover dichiarare il reddito del fabbricato;
- se il bene è concesso in **comodato**, lo stesso deve essere dichiarato dal proprietario, non dal comodatario (es.: caso del familiare che utilizza gratuitamente il bene).

QUADRO RB - CONFERME



QUADRO RB - CONFERME

CONTENUTO DEL QUADRO RB

Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso	Codice	Canone	Casi	Continuazione (*)	Codice	Cedolare	Casi part.
1	,00	2	giorni	canone	di locazione	particolari	8	Comune	secca	IMU
RB1										
REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Utilizzo	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza	19
		,00	,00	,00		,00	,00	,00		

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

Codice 2 -> unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.) - Casi

Codice 3 -> unità immobiliare locata in regime di libero mercato o "patti in deroga"

Codice 4 -> unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone)

Codice 9 -> "Refugium peccatorum"

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI

Adempimenti per le locazioni brevi, più precisamente per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata **non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI



Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l'aliquota del 21% in caso di opzione.



Tali norme si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, se rientrano nelle "locazioni brevi".

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI

In particolare:



i soggetti che esercitano **attività di intermediazione immobiliare**, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di cui ai punti precedenti conclusi per il loro tramite.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la **sanzione da 250 a 2.000 euro**, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI

Per assicurare il **contrasto all'evasione fiscale**, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, devono operare (e versare), in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito, e devono rilasciare il modello CU.

Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
RB1	,00				,00					
REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
RB2	,00				,00					
REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione 1	Unità immobiliare intera 2 X	Unità immobiliare parziale 3	2018 4	Durata del contratto nell'anno di riferimento 5 20
Comune 6 ROMA			Provincia (sigla) 7 RM	Codice comune 8 H 5 0 1
Tipologia (via, piazza, ecc.) 9 VIA	Indirizzo 10 LAURENTINA		N. civico 11 20	Scala 12
Importo corrispettivo 14 2.000		Ritenuta operata 15 420	Locatore non proprietario 16	



RB11	Imposta cedolare secca 21% 1	Imposta cedolare secca 10% 2	Totale imposta cedolare secca 3
	420,00	,00	420,00

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca 3	1	,00	2	,00
			4	,00	5	,00
			Totale Cedolare secca		6	,00



Per i redditi che derivano dalla sublocazione di beni immobili a uso abitativo, per periodi non superiori a 30 giorni stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e di locazione da parte del comodatario dell'immobile ricevuto in suo gratuito per la medesima durata, è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca. In tale ipotesi, è necessario barrare la **colonna 3** (cedolare secca).

QUADRO RB – LOCAZIONI

SEZIONE II “DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE”

La Sezione II del quadro B doveva essere compilata:

1. per fruire della riduzione del 30% del reddito dei fabbricati concessi in locazione (codici utilizzo “8”, “12” e “14”, righe da B1 a B9);
2. ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 21% (10% per contratti di locazione a canone concordato) del reddito derivante da contratti di locazione di immobili abitativi sottoposti al regime di tassazione sostitutiva della cedolare secca (righe da B1 a B9, colonna 11 barrata).

QUADRO RB – LOCAZIONI

SEZIONE II “DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE”

- Non è più necessario indicare in dichiarazione i dati dei contratti di locazione (compilare solo nel caso «Abruzzo»).
- L’art. 13, comma 4-octies, D.L. n. 244/2016 ha abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, il comma 2 dell’art. 8 della L. 431/98.
- Pertanto, la riduzione del 30% del reddito di locazione, non è più subordinata all’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli “estremi di registrazione del contratto di locazione».
- Le istruzioni ministeriali hanno «allargato» anche alla cedolare secca.

QUADRO RB – ATTESTAZIONE “DI CONFORMITÀ”

- Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, alternativamente, che:
 - il contratto sia stipulato con l’assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. “contratti assistiti”);
 - la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un’apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi (c.d. “contratti non assistiti”).
 - DM 16.1.2017
 - Nota MIT 6.2.2018, n. 1380
 - Risoluzione Agenzia Entrate 20.4.2018, n. 31/E

QUADRO RB – ATTESTAZIONE “DI CONFORMITÀ”

- L’obbligo di disporre dell’attestazione per i contratti “non assistiti” non riguarda:
 - i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017 ossia, considerato che il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. 15.3.2017, n. 62, fino al 30.3.2017;
 - i contratti stipulati dal 31.3.2017, qualora non risultino stipulati gli Accordi Territoriali (dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari), con il recepimento delle nuove disposizioni dettate dal predetto Decreto che all’art. 7 dispone espressamente che “fino all’adozione degli accordi basati sul presente decreto restano in vigore, in ogni loro parte, gli accordi precedenti”.

QUADRO RC

QUADRO RC					Redditi esteri				
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	¹	Indeterminato/Determinato	²	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2019)	³	,00	⁴
	RC2							,00	
Sezione I	RC3							,00	

- Nella Sezione I del quadro RC è introdotta la nuova colonna 4 “Redditi esteri” riservata ai contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi di pensione o lavoro dipendente prodotti all’estero.
- La compilazione del quadro RC relativamente ai predetti redditi prodotti all’estero non differisce rispetto alle ordinarie modalità di compilazione previste in passato.
- La compilazione della nuova colonna 4 rappresenta infatti solo un’informazione aggiuntiva. Nel quadro RC va altresì evidenziata l’istituzione del nuovo codice “9” da indicare nella casella “Casi particolari” da utilizzare nel caso in cui il contribuente scelga in dichiarazione dei redditi di assoggettare a tassazione ordinaria (anziché ad imposta sostitutiva) le somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

QUADRO RC

OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE RC4 (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice		Somme tassazione
	1	2	
	Opzione o rettifica		Assenza Requisiti
	Tass.Ord. 7	Tass.Sost. 8	9
	DC1 - col. 2	DC2 - col. 3	DC3 - col. 4

OPZIONE TASSAZIONE SOSTITUTIVA

QUADRO RC - Lavoratori frontalieri

RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 – RC4 col. 11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)

RC5	Quota esente frontalieri	Quota esente dipendente Campione d'Italia	Quota esente pensioni	(di cui L.S.U.	TOTALE
	¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00


Residenza in Italia



Lavoro in zona di frontiera



Quotidianità del trasferimento



**Fascia di esenzione reddituale
 € 7.500,00**

QUADRO RC

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Familiari a carico

Regole di gestione

- Limite quantitativo e limite qualitativo
- Reddito di 2.840,51 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria.
 - regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
 - regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
 - cedolare secca sulle locazioni.
- Tali retribuzioni sono “fuori campo” IRPEF, ma devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente e inserite nel rigo N1 di una ipotetica dichiarazione dei redditi del familiare che s'intenda considerare a carico" (Circ. n. 3/E/98, par. 2.2).

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Familiari a carico

Esclusioni

- Sono invece esclusi dal computo del limite per essere considerati fiscalmente a carico:
 - gli altri redditi esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva;
 - i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
 - i redditi assoggettati a tassazione separata (circ. n. 55/E/2002, par. 1).

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Familiari a carico

Particolarità

- Coniuge a carico
 - L. n. 76/2016 (di regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso, c.d. Legge Cirinnà) – Equiparazione
- Evoluzione dei rapporti di famiglia e detrazioni fiscali
- Figli a carico
 - Indipendentemente dall'età
- Altri familiari – Conviventi e non
- Gerarchia delle detrazioni (circ. n. 17/E/2015)
- Cittadini extracomunitari

DETRAZIONI E DEDUZIONI

Quadro RP

NOVITÀ

- Non sono moltissime quest'anno le novità che riguardano gli oneri detraibili dall'IRPEF e che devono essere indicati nel quadro RP.
- Nello specifico, le modifiche rispetto allo scorso anno riguardano:
 - deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS;
 - spese abbonamento trasporto pubblico per importo non superiore a 250 euro;
 - spese per assicurazione contro eventi calamitosi;
 - spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

QUADRO RP – NUOVE SPESE

- Acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nel limite massimo di spesa di € 250. Tali spese vanno esposte nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il nuovo codice “40”;
- Premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo. Tali spese vanno esposte nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il nuovo codice “43”;
- Acquisto di strumenti compensativo / sussidi tecnici ed informatici per soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), da esporre nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il nuovo codice “44”.

QUADRO RP – EROGAZIONI LIBERALI

- Nuove percentuali di detrazione spettante nonché modifica di alcuni limiti massimi di spesa.
- Introdotte 2 nuove detrazioni (30% – 35%) per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di:
 - ONLUS e associazioni di promozione sociale (30%);
 - Organizzazioni di volontariato (35%);
 - iscritte negli appositi registri speciali.
- A tal fine, l'ammontare dell'erogazione, nel limite massimo di € 30.000, va esposto nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il nuovo codice "71" (detrazione del 30%) e "76" (detrazione del 35%).

QUADRO RP – EROGAZIONI LIBERALI

- Come in passato, per tali erogazioni resta la possibilità, alternativa, di fruire della detrazione del 26% ex art. 15, TUIR (codice “61”) ovvero della deduzione (rigo RP26).
- Per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS è inoltre presente il nuovo rigo RP36 per poter dedurre gli importi in esame nel limite del 10% del reddito complessivo, ai sensi dell’art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”).
 - Qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
 - Da quanto sopra deriva quindi che a fronte della medesima erogazione, il contribuente può scegliere se fruire delle detrazioni / deduzioni introdotte dal D.Lgs. n. 117/2017 (incompatibili tra loro) ovvero delle “consuete” deduzioni / detrazioni. In ogni caso c’è sempre alternatività.
- Contributi alle società di mutuo soccorso: elevato a **1.300 euro il limite di detrazione.**

BONUS VERDE

- **Sistemazione a verde:** possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari,
 - nella misura del 36%,
 - fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare,
 - ripartito in **10 quote annuali di pari importo.**

QUADRO RP – BONUS VERDE

- Nella Sezione III del modello “recepita” la possibilità di fruire del c.d. “bonus verde” per la:
 - sistemazione «straordinaria» a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
 - A tal fine, sono stati introdotti i nuovi codici “12” e “13” da indicare a colonna 2 “*Tipologia*” dei rigi da RP41 a RP47.

NOVITÀ

- **Ristrutturazioni:** Per alcuni interventi va effettuata la comunicazione all'ENEA. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
- Gli interventi di recupero edilizio, interventi antisismici e "bonus mobili" prevedono trasmissione telematica all'ENEA di un'apposita comunicazione (art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013). Detta comunicazione, che deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dall'1.1.2018, deve essere inviata soltanto per gli interventi dai quali derivi un risparmio energetico.
- Al riguardo la ris. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 46 ha chiarito che l'omessa trasmissione all'ENEA della comunicazione relativa ai suddetti interventi, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale. L'invio dei dati, infatti, è richiesto soltanto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito e **non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.**

NOVITÀ – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- **Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici:** a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare e, conseguentemente, da **quest'anno è stato soppresso il rigo RP31.**

SPESE SANITARIE

- Limitatamente al 2018, fra le spese sanitarie che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR rientrano le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7, D.M. 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti (art. 5-quinquies, D.L. n. 148/2017).
 - In conseguenza della predetta indicazione, l'agevolazione non spetta per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.

TEMI E SOLUZIONI

Spese sanitarie

- Spese generiche e spese specialistiche - Spese per i figli
 - prestazioni medico generico (medicina omeopatica); acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); prestazioni specialistiche;
 - analisi, terapie; prestazioni chirurgiche; ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici; cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
 - acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, protesi sanitarie;
 - assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale.
- Patologie esenti
- Spese estere

SPESE SCOLASTICHE

- Con riferimento alle spese sostenute per la frequenza scolastica, dal 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal comma 617, art. 1, L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che hanno modificato la detrazione IRPEF del 19% spettante ai sensi della lett. e-bis), art. 15, comma 1, del TUIR.
 - In particolare, per l'anno 2018 la detrazione spetta su un **importo annuo non superiore a 786 euro**.

TEMI E SOLUZIONI

Spese istruzione

- Spese non universitarie – Limite 786 euro.
- Frequenza scolastica e «connesse» (contributi volontari ed erogazioni deliberate).
- I "deliberati" dagli istituti scolastici, non rientrano negli «specifici» (innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa).
- «Deliberati»:
 - mensa scolastica; servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola; le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
 - NO - servizio di trasporto scolastico.

TEMI E SOLUZIONI

Spese istruzione

- **Spese universitarie**
 - specializzazione, perfezionamento, master universitari, dottorato di ricerca, istituti tecnici superiori (ITS), conservatori "pubblici" e non privati (circ. 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).
- **Università non statale = decreto MIUR**
 - Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
- Per le spese per frequenza di corsi universitari all'estero = zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
- Università telematiche = area geografica/regione in cui ha sede legale l'università (circ. 6.5.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

EROGAZIONI LIBERALI SCOLASTICHE

- La detrazione IRPEF del 19% spetta anche per le erogazioni a favore degli istituti tecnici superiori (ITS) finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.
- Nel modello 2019 tali spese devono essere inserite nei righi da RP8 a RP13 (da E8 a E10 del Mod.730), indicando in colonna 1 il **codice "31"** e in colonna 2 l'importo dell'erogazione.
- Codice alternativo al «12».

UNIVERSITARI FUORI SEDE

- Limitatamente al 2018, aggiungendo la lett. i-sexies.01) all'art. 15, comma 1, del TUIR, l'art. 1, commi 23 e 24 della L. n. 205/2017 ha previsto che la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione di cui alla precedente lett. i-sexies) spetta anche agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 km dall'università e il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa Provincia.
 - I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633 euro.
 - Allo stato attuale, peraltro, non è ancora chiaro il concetto di "zone" montane o disagiate, non facendo la norma neanche nessun richiamo a precise previsioni regolamentari per la definizione di tale perimetro.

TEMI E SOLUZIONI

Spese per gli addetti all'assistenza personale

- Casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il reddito complessivo non supera euro 40.000.
 - Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. (circ. 3.1.2005 n. 2/E, paragrafo 4). **NON NECESSARIA LA CERTIFICAZIONE LEGGE 104/92.**
- La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
 - una casa di cura o di riposo (ris. 22.10.2008 n. 397/E);
 - una cooperativa di servizi (circ. 18.5.2006 n. 17/E, risposta 8);
 - un'agenzia interinale.

INTERVENTI SUGLI IMMOBILI E “BONUS” MOBILI

- Per il periodo di imposta 2018, sono state sostanzialmente prorogate le agevolazioni esistenti e previste per gli interventi volti al recupero edilizio ed alla riqualificazione energetica degli edifici.
 - Per alcune fattispecie, il beneficio fiscale è stato diversamente disciplinato e/o potenziato.
- Per il c.d. “**bonus mobili ed elettrodomestici**” sono stati introdotti dei paletti.
 - a decorrere dal 1° gennaio 2018, spetterà soltanto per gli interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2017.

ECOBONUS

Norma	Tipologia intervento	Importo max detrazione	Limite di spesa
art. 1 co. 344 della L. 296/2006	Interventi di riqualificazione globale energetica degli edifici Abbattimento dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari	100.000 euro	153.846,15 euro
art. 1 co. 345 della L. 296/2006	Riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi	60.000 euro	92.307,69 euro (65%) 120.000,00 euro (50%)
art. 1 co. 346 della L. 296/2006	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro	92.307,69 euro (65%)
art. 1 co. 347 della L. 296/2006	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica	30.000 euro	46.153,84 euro (65%); Dal 2018, 60.000 euro (con aliquota 50%)

ECOBONUS

Norma	Tipologia intervento	Importo max detrazione	Limite di spesa
Art. 4 co. 4 del DL 201/2011 (conv. L. 241/2011)	Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro	46.153,84 euro (65%)
art. 14 co. 2 lett. b) del DL 63/2013	Acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs. n. 311/2006	60.000 euro	Dal 2018, 120.000 euro (con aliquota 50%);
art. 14 co. 2-bis del DL 63/2013	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro	Dal 2018, 60.000 euro (con aliquota 50%).
art. 1 co. 88 della L. 208/2015	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, dotati di specifiche caratteristiche	Nessun limite	65% della spesa

ECOBONUS

Norma	Tipologia intervento	Importo max detrazione	Limite di spesa
art. 1 co. 286 della L. 244/2007	Interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia	30.000 euro	46.153,85 (con aliquota 65%)
art. 14 co. 2 lett. b-bis) del DL 63/2013	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti	100.000 euro	153.846,15 euro (con aliquota 65%)
Art. 14 co. 1 del DL 63/2013	Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione	30.000 euro	46.153,85 (con aliquota 65%)

QUADRO RP – ALTRE SPESE

- SPESE NON PIÙ DETRAIBILI / DEDUCIBILI
- La detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici, non è stata prorogata per il 2018 e anni successivi.
 - Pertanto il rigo RP59 del mod. REDDITI 2019 può essere utilizzato soltanto per fruire della seconda / terza rata della detrazione spettante per gli acquisti effettuati nel 2016 / 2017.

QUADRO RW

Soggetti obbligati:

- Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo;
- Società semplici;
- Associazioni professionali che detengono, anche tramite soggetti interposti, beni e/o attività finanziarie all'estero da cui possono derivare redditi imponibili in Italia;
- Enti non commerciali.

***Residenti nel territorio dello Stato
nel periodo d'imposta di riferimento***

QUADRO RW

Concetto di residenza

- Si considerano residenti (art. 2 co. 2 del TUIR): *“le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”*;
- più precisamente, essendo tali condizioni alternative, è sufficiente che se ne sia verificata almeno una nel corso dell’anno;
- il riscontro può essere effettuato solo a fine anno, acquisendosi il requisito *ex tunc* per l’intero periodo d’imposta (circ. n. 201/96).
- Previsioni Convenzionali (art. 4 modello OCSE).

QUADRO RW

Il monitoraggio degli immobili esteri (UE – SEE con info)

Tizio ha un immobile in Francia sfitto. Il costo di acquisto è di € 250.000.

- In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali:

- Tax foncière _____ € 600

- Impôt de Solidarité sur la Fortune _____ € 800

- Valore locatizio _____ € 2.300

- Valore catastale da dichiarare in RW = $2.300 * 50% * 160 = 184.000$

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale			
1	2	3 15	4 029	5 100	6 5	7 184.000,00	8 184.000,00			
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFA)		IVAFA		Mesi (IVIE)				
9	10	11	12	13	1398,00					
Credito d'imposta		IVAFA dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.398,00	,00	,00	,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo						Codice fiscale altri cointestatori				
21	22	23	24							<input type="checkbox"/>

QUADRO RW

Esempio compilazione RW – Immobile a costo storico

Se Tizio utilizza il criterio del costo di acquisto: € 250.000.

- In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali:
- Tax foncière _____ € 600
- Impôt de Solidarité sur la Fortune _____ € 800

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3 15	4 029	5 100	6 4	7 250.000,00	8 250.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9 ,00		10		11 ,00		12 12	
						13 1.900,00	
RW1 Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta	
14 1.400,00		15 ,00		16 ,00		17 500,00	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori			
21				22			
				23			
				24			

QUADRO RW

Immobili “statici”

Art. 4 co. 3 del D.L. n. 167/90 - Art. 7-quater del D.L. n. 193/2016

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214 [IVIE].

QUADRO RW

Da ricordare

Sono tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all'estero, non solo i possessori formali delle stesse, ma anche coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati i titolari effettivi dell'investimento, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 2 lett. pp) e dall'art. 20 del DLgs. 231/2007.

All'interno del quadro RW, devono essere evidenziate le consistenze esistenti nel periodo d'imposta:

- degli investimenti all'estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- delle attività estere di natura finanziaria anch'esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

QUADRO RW

Da ricordare

Conti correnti cointestati e deleghe di firma

- Per effetto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (circ. 45/E/2010).
- Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente; in tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero, qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.

QUADRO RW

Da ricordare

Finanziamenti infruttiferi

L'obbligo di dichiarazione nel quadro RW riguarda anche i finanziamenti infruttiferi erogati a soggetti esteri, in quanto dette attività possono essere astrattamente ricondotte tra quelle che, anche potenzialmente, in futuro potrebbero produrre reddito attraverso una modifica delle condizioni contrattuali e/o attraverso operazioni di cessione (circ. 38/2013).

QUADRO RW

Da ricordare

Il tema è stato oggetto di pronunce giurisprudenziali contrastanti. C.T. Prov. Treviso 25.6.2014 n. 508/9/14, la quale sostiene che il DL 167/90 impone l'obbligo dell'indicazione in RW dei finanziamenti infruttiferi erogati a soggetti esteri perché la finalità della norma è di avere traccia di tutte le operazioni effettuate dai soggetti residenti, che avvalendosi di soggetti non residenti, si pongono al di fuori del circuito degli intermediari.

- Sentenza della C.T. II° Bolzano 12.6.2014 n. 48/2/14, la quale ha sostenuto che l'obbligo di compilazione del quadro RW non concerne qualsiasi investimento all'estero ovvero qualsiasi attività estera di natura finanziaria, ma solo quelli potenzialmente idonei a produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

QUADRO RW

Da ricordare

- Valute virtuali
- Le istruzioni al modello REDDITI 2019 precisano che le valute virtuali (tra cui vi sono le criptovalute e i Bitcoin) devono essere indicate nel quadro RW (cfr. anche interpello DRE Lombardia 956-39/2018).
- La criptovaluta deve essere segnalata all'interno del quadro RW nella colonna 3 (codice individuazione bene) con il codice "14" denominato "Altre attività estere di natura finanziaria" che richiama anche le "valute virtuali".

QUADRO RW

Da ricordare

- Inoltre, le istruzioni chiariscono che il codice dello Stato estero (colonna 4) non è obbligatorio nel caso di compilazione del quadro RW per dichiarare "valute virtuali".
- Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
- Le valute virtuali non sono soggette all'IVAFE.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

Quadro DI – Integrativa a favore

Disciplina delle dichiarazioni integrative

- Questo quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2018, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n.322/1998, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
 - Esempio dichiarazione integrativa Unico 2015 relativa al 2014 presentata nel 2018).

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

Quadro DI – Integrativa a favore

Disciplina delle dichiarazioni integrative

- La presentazione di dichiarazioni integrative presuppone che la dichiarazione originaria (circ. n. 6/2002, par 3.2):
 - sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata;
 - oppure sia stata presentata tardivamente, purché entro 90 giorni dal termine di scadenza, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.P.R. n. 322/98, salva l'applicazione della sanzione amministrativa per il ritardo.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

Quadro DI – Integrativa a favore

Errori contabili di competenza

- Per effetto della disciplina introdotta dal D.L. n. 193/2016, è superata la complessa procedura prevista dalla circ. n. 31/2013 per la correzione degli errori contabili relativi alla competenza temporale.
- Qualora un componente di reddito (negativo o positivo) non fosse stato imputato al corretto esercizio di competenza, ora comunque si compila quadro DI.

Compensazione del credito da dichiarazione integrativa

- Le modalità di recupero del credito variano a seconda che la dichiarazione integrativa «a favore» del contribuente sia stata presentata:
 - **entro il termine di presentazione** della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,
 - credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24;
 - **oltre il termine di presentazione** della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,
 - credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in "compensazione esterna", ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
 - **riguardi la correzione di errori contabili** relativi alla competenza temporale,
 - in tal caso, infatti, indipendentemente dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa, il credito che ne deriva può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in "compensazione esterna", senza la limitazione.

Chiarimenti

- **Integrative a catena**
 - Alla luce di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate negli incontri con la stampa specializzata, non è possibile utilizzare le c.d. “integrative a catena” per superare i limiti temporali per l'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti che emergono dalle dichiarazioni “ultrannuali”.
- **Imputazione “prioritaria” del credito da integrativa**
 - In ipotesi di credito relativo all'IRPEF, in sede di compilazione del rigo RX1 del modello REDDITI PF 2019 l'importo a debito risultante dalla dichiarazione, da indicare nella relativa colonna 1, sarà preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 4 del quadro DI.

Tardività, errori ed omissione dichiarativa

- Dichiarazione “tardiva”
- Dichiarazione integrativa–sostitutiva-irregolare entro 90 giorni
- Dichiarazione infedele se le correzioni «sostanziali» sono fatte dopo 90 giorni
- Dichiarazioni integrative senza sanzioni per gli acconti
- Dichiarazione omessa

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L' Agenzia delle Entrate, ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare n. **42/E/2016**, distinguendo a seconda:

- della tipologia di errore commesso;
- del momento in cui l'integrativa a sfavore è presentata (ossia se presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione del Modello dichiarativo che si va a correggere oppure oltre i predetti 90 giorni).

Tabella riepilogo - (Chiarimenti Circolare n. 42/E/2016)

Dichiarazione Integrativa entro 90 gg	
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali	Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali
<p>Versamenti da effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➤ sanzione euro 250 (art. 8, comma 1), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera a-bis) = euro 27,78 + sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. 	<p>Versamenti da effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➤ sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.

Tabella riepilogo - (Chiarimenti Circolare n. 42/E/2016)

Dichiarazione Integrativa oltre i 90 gg	
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali	Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali
<p>Versamenti da effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➤ sanzione pari al 90 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento; ➤ oppure, se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, applicazione della sanzione prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. 	<p>Versamenti da effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➤ sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.

Mod. Redditi/2019 e l'accertamento sui «forfetari»

Il dott. Tria ha iniziato nel 2018 l'attività di commercialista, aderendo al regime forfetario e presenta la seguente situazione:

- compensi incassati € 14.000
- spese per utenze (energia elettrica)
 - € 500 (IVA compresa)
- spese autovettura (carburante)
 - € 1.000 (IVA compresa)
- spese telefono cellulare
 - € 700 (IVA compresa)
- altre spese deducibili (mat.di consumo, ecc.)
 - € 1.100 (IVA compresa)
- acquisto beni strumentali
 - € 900 (IVA compresa)
- Nel 2018 ha versato
 - € 2.266 a titolo di contributi previdenziali.
- Il quadro LM va così compilato.

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		LM21 Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54) X	Assenza cause ostive applicazione regime (art.1, comma 57) X	Nuova attività (art.1, comma 65) 3							
LM22	Codice attività	750000	Coefficiente redditività	78 %	Recupero Tremonti-ter	Componenti positivi	Reddito per attività				
LM23						14.000,00	10.920,00				
LM24						0,00	0,00				
LM25						0,00	0,00				
LM26						0,00	0,00				
LM27						0,00	0,00				
LM28						0,00	0,00				
LM29						0,00	0,00				
LM30						0,00	0,00				
LM34	Reddito lordo							10.920,00			
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali						2.266,00	2.266,00			
LM36	Reddito netto							8.654,00			
LM37	Perdite pregresse							0,00			
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							8.654,00			
LM39	Imposta sostitutiva 15%							1.298,00			
SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta											
LM40	Crediti di imposta	Riacquisto prima casa 1 0,00	Redditi prodotti all'estero 2 0,00	Fondi comuni 3 0,00	Sisma Abruzzo altri immobili 4 0,00	Sisma Abruzzo abitazione principale 5 0,00	Ritiro anticipazioni fondi pensione 6 0,00	Mediazioni 7 0,00	Negoziazioni e arbitrato 8 0,00	Altri crediti d'imposta 9 0,00	11 0,00
LM41	Ritenute consorzio										
LM42	Differenza										
LM43	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione										
LM44	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24										
LM45	Accenti (di cui sospesi 1 0,00) 2										
LM46	Imposta a debito										
LM47	Imposta a credito										
LM48	Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3										
LM49	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)										

Il quadro RS va così compilato.

Esercenti attività di lavoro autonomo		n. giornate retribuite
RS379	Totale dipendenti	
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	0,00
RS381	Consumi	2.200,00

500 + 1.000 + 700

Mod. Redditi/2019 e l'accertamento sui «forfetari»

- Il sig. Van de Beek esercente l'attività di geometra, nel 2018 presenta la seguente situazione:
 - compensi incassati
 - € 13.000
 - compensi a terzi
 - (ingegnere) senza ritenuta alla fonte
 - (compenso € 500)
 - € 634,40 (IVA compresa)
 - spese per utenze (energia elettrica)
 - € 300 (IVA compresa)
 - spese autovettura (carburante)
 - € 1.000 (IVA compresa)
 - spese telefono cellulare
 - € 500 (IVA compresa)
- Ha versato € 2.122 a titolo di contributi previdenziali ed ha versato € 800 a titolo di acconto.
- Il quadro LM va così compilato

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	Nuova attività (art.1, comma 65)	
LM21		X	X	3	
LM22	Codice attività	2	Coefficiente redditività	3	Reddito per attività
	711230		78 %		
LM23	1	2	% (di cui	3	5
LM24	1	2	% (di cui	3	5
LM25	1	2	% (di cui	3	5
LM26	1	2	% (di cui	3	5
LM27	1	2	% (di cui	3	5
LM28	1	2	% (di cui	3	5
LM29	1	2	% (di cui	3	5
LM30	1	2	% (di cui	3	5
LM34	Reddito lordo				10.140,00
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali				2.122,00
LM36	Reddito netto				8.018,00
LM37	Perdite pregresse				,00
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva				8.018,00
LM39	Imposta sostitutiva 15%				1.203,00

SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta		Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Foroni comuni	Suma Abruzzo altri immobili
LM40	Crediti di imposta	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
LM41	Ritenute consorzio	5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00
LM42	Differenza	9	10	11	
		,00	,00	,00	
LM43	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				
		1.203,00			
LM44	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				
		,00			
LM45	Acconti	(di cui sospesi			
		,00)			
LM46	Imposta a debito				
		800,00			
LM47	Imposta a credito				
		403,00			
LM48	Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3				
		,00			
LM49	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)				
		,00			

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale	Reddito
RS371	RSSPSL75E15H146R	500,00
RS372		,00
RS373		,00

Esercenti attività di lavoro autonomo	
RS379	Totale dipendenti n. giornate retribuite
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente riferenti l'attività professionale e artistica
	634,00
RS381	Consumi
	1.800,00

300 + 1.000 + 500

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata del 23 aprile molte risposte ad interpello (dalla n. 114 alla n. 127) sul regime forfetario (ex L. 190/2014).
- Le risposte, che interessano le cause ostative introdotte dalla legge di bilancio 2019, richiamano i chiarimenti resi con la circ. 9/2019, ma con diversi elementi di novità.

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- La circolare ha chiarito che la causa ostativa dipendente dal controllo di srl opera alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
 - controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata da valutarsi secondo i criteri dell'art. 2359 commi 1 e 2 c.c.;
 - esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- Per verificare la riconducibilità dell'attività della srl a quella individuale del contribuente in regime forfetario, viene fornito un criterio che considera
 - da un lato, la classificazione ATECO,
 - dall'altro, il rapporto tra la società e la persona fisica.
- La riconducibilità diretta o indiretta delle due attività sussiste, invece, se:
 - le attività sono incluse in una medesima sezione ATECO (es. sezione M - attività professionali, scientifiche e tecniche), da valutarsi non in base ai dati formalmente dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate;
 - la persona fisica effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl, direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- La necessità di verificare quest'ultima condizione di riconducibilità sulla base del rapporto società-persona fisica intrattenuto in corso d'anno provoca che la causa ostativa vada valutata nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno precedente.
- Pertanto, chi possiede una quota di controllo in una srl può accedere e applicare il regime agevolato per il 2019, salvo fuoriuscirvi dal 2020 se la riconducibilità delle attività è soddisfatta in base al duplice criterio definito.
- **ATTENZIONE!** Risposta a interpello n. 126 : Poiché i chiarimenti da cui può derivare la decadenza dal regime forfetario sono stati resi con la circolare n. 9/2019, al fine di tutelare i comportamenti tenuti nelle more della stessa, è possibile continuare ad applicare il regime agevolato anche nel 2020, qualora non sia effettuata alcuna ulteriore cessione di beni o prestazione di servizi alla srl controllata a decorrere dalla data di pubblicazione del documento di prassi (10 aprile 2019).

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- Altra condizione ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2019
 - Attività autonoma esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,
 - ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
- Circolare n. 9/2019 aveva precisato che, poiché la ratio della disposizione è di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non opera nei confronti di coloro che, già prima delle modifiche della L. 145/2018, conseguivano sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza biennale previsto dalla norma.

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- Ad esempio la causa ostativa non si configura né per gli arbitri di calcio, né per il contribuente che svolge l'attività di "continuità assistenziale" (ex guardia medica) e l'attività di medicina generale, fornendo assistenza ai propri mutuatari nell'ambito del distretto dell'ASL di competenza, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale.
- Con la risposta interpello n. 116 viene precisato che, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire modifiche sostanziali durante il periodo di sorveglianza, volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire della maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame
 - che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale.

Modelli Redditi 2019 e dintorni

di Lelio Cacciapaglia

Decreto Legge 30.4.2019, n. 34 Decreto Crescita



Obbligo di trasparenza relativo a incassi da Soggetti della PA

Ambito soggettivo

Imprese

- Società di capitali
- Cooperative
- Società di persone
- Imprese individuali

No Profit

- Associazioni
- Fondazioni
- Onlus
- Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
- Associazioni nazionali di protezione ambientale
- Associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti

Cosa comunicare e cosa non comunicare

SI

- Sovvenzioni
- Sussidi
- Vantaggi
- Contributi
- Aiuti

in denaro o in natura

NO

- Corrispettivi
- Retribuzioni
- Risarcimenti
- Contributi aventi carattere generale

LIMITI DI IMPORTO E AMBITO TEMPORALE

**Solo se NON INFERIORI A
€ 10.000**

**(per beni in natura vale l'importo
monetario)**

**Primo periodo soggetto ad
obbligo**

**Esercizio 2018
(si applica il principio di cassa)**

Come ottemperare alla trasparenza

Imprese


- **Società di capitali:**
 - ✓ in Nota integrativa (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato)
- **Microimprese:**
 - ✓ in calce allo stato patrimoniale
 - ✓ o sul proprio sito internet o portale digitale della associazione di categoria: entro il 30 giugno
- **Società di persone e imprese individuali:**
 - ✓ sul proprio sito internet o portale digitale della associazione di categoria: entro il 30 giugno

No Profit

- **Generalità di soggetti:**
 - ✓ sul proprio sito internet o analoghi portali digitali (facebook, linkedin?): entro il 30 giugno

Ulteriore deroga all'obbligo di comunicazione

- Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione



Nota integrativa o Sito internet

La società/ente/Impresa ha ottenuto nel corso dell'esercizio 2018 aiuti di Stato/De minimis i cui importi, superiori a € 10.000, sono consultabili sul Registro aiuti di Stato


Sanzioni


A
decorrere
dal
1/1/2020

1. Sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
2. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Holding di famiglia


**Impatti sul Modello Redditi e Irap
dal periodo d'imposta 2018**





3

Società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati



3

Disciplina fiscale applicabile dal 2018

Holding di soggetti
diversi da intermediari
finanziari

Soggetti che svolgono
attività non nei
confronti del pubblico

Ai fini della applicazione delle regole fiscali
specifiche delle holding industriali/commerciali,
occorre il requisito della prevalenza

L'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

PRINCIPIO DI PREVALENZA

1

HOLDING BANCARIE

2

3

HOLDING NON BANCARIE

Bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso

Ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate

Ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale

PRINCIPIO DI PREVALENZA

3

HOLDING NON BANCARIE

Verifica sul bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso

Ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, **inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate**, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, **inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate**

Correttivo in arrivo

PRINCIPIO DI PREVALENZA


3

HOLDING NON BANCARIE

Bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso

Ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, **inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate**, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, **inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate**





Holding commerciali e soggetti non operanti verso il pubblico DISCIPLINA FISCALE


TUIR - art. 96 – Interessi passivi: *commi da 1 a 11* – ROL **fiscale** dal 2019

(resta dunque la norma penalizzante per le holding le cui componenti attive sono nella lett. C del CE)

TUIR – art. 106 – svalutazione crediti deducibili nel limite dello 0.50% del valore dei crediti iscritti in bilancio fino al raggiungimento del 5%.

IRAP – D.Lgs 446/97

- art. 5 (regole generali società di capitali) +
- art. 6, c. 9: la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato dell'art. 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.
- **Gli interessi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare.**




**QUADRO IC
 SOCIETA' DI CAPITALI**

PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice identificativo del soggetto			
ISA: ulteriori componenti positivi			,00
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	,00
	IC6	Totale componenti positivi	,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
	IC8	Costi per servizi	,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IC13	Oneri diversi di gestione	,00
	IC14	Totale componenti negativi	,00
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	IC17	Margine di interesse	,00




Clausola di salvaguardia

- Le disposizioni contenute nell'art. 12 concernenti la nuova definizione di intermediari finanziari si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018.
- Con riferimento ai periodi d'imposta precedenti, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi, in via generale, gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, derivanti dall'applicazione di disposizioni diverse e non coerenti con quelle previste dall'art. 12 del medesimo decreto.





CONDIZIONE - La condotta fiscale tenuta dal contribuente in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni deve essere stata uniforme e omogenea

Clausola di salvaguardia



Comunicazioni anagrafe tributaria



Comunicazioni anagrafe tributaria

Holding industriali e commerciali



Bilancio 2018



Approvazione 30.4.2019

31 maggio 2019

Inizio comunicazioni anagrafe

Altri adempimenti comunicativi

PROROGA AL 20.06.2019

PROROGA AL 20.06.2019

FACTA

CRS

USA

101 PAESI
ALL. C) DM 9/8/2017



ULTIMA CHIAMATA

ACE E MODELLO REDDITI 2019

Reddito d'impresa

Legge di Bilancio 2019

Abrogata l'intera disciplina dell'ACE a decorrere dal 2019

L'avanzo di base ACE risultante dal Modello Reddito 2019 è riportabile **SENZA LIMITI DI TEMPO**

Il riporto ai periodi di imposta successivi (dal 2019) riguarda non solo le eccedenze del rendimento nozionale maturate nel corso del 2018, ma anche quelle pregresse.

ARTICOLO 414 DEL CODICE PENALE:
E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI CHI FA APOLOGIA DI UN DELITTO. PER APOLOGIA SI INTENDE IL COMPORTAMENTO DI CHI ESALTA O DIFENDE UN DELITTO O CHI L'HA COMPIUTO TENTANDO DI NEGARNE IL VALORE NEGATIVO, O DI FARLO APPARIRE DEGNO DI ESSERE IMITATO



ACE E MODELLO REDDITI 2019

Reddito d'impresa

Le aliquote sono state così “ridefinite”:

- 4%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;
- 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
- 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;
- 1,6%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- **1,5%, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.**

Incremento del valore dei titoli

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
1	2	3	4	5
,00	,00	,00	,00	,00
	Minor importo	Rendimento	Codice fiscale	
	6	7	8	
	,00	1,50%	,00	
		Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile
		9	10	11
		,00	,00	(di cui),00
		Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
		12	13	14
		,00	,00	100.000 ,00
				15
				Codice Stato estero

ULTIMO ANNO POI ABROGATA

In **colonna 14**, l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 12 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, e/o dal reddito complessivo netto dichiarato di gruppo, al netto dell'importo indicato in colonna 13, **che è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.**

	,00	,00	,00	,00
RS115	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 18 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Conferimenti col. 20 sterilizzati
	6	7	8	9
	,00	,00	,00	,00
	Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 22 sterilizzati		
	10	11		
	,00	,00		

**SUPER E IPER AMMORTAMENTO
NEL MODELLO REDDITI 2019**

Reddito di impresa

**ACQUISTI
DAL 15/10/2015
AL 31/12/2016
+
Estensione al 30.6.2018**

+ 40%

INCLUSI AUTOVEICOLI

**ACQUISTI del
2018
+
Estensione al 30.6.2019**

+ 30%

Dal 1/1/18 ESCLUSI AUTOVEICOLI

2015 2016 2017

**+ Estensione
 30.6.18**

Codice 50

+ 40%

2018

**+ Estensione
 30.6.19**

Codice 57

+ 30%

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00			
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00			
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00			
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00			
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00			
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00			
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00			
											55	,00

**IPER AMMORTAMENTO
NEL MODELLO REDDITI 2019**

Reddito di impresa

**ACQUISTI
Beni 4.0**

+ 150%

**ACQUISTI
software e piattaforme
4.0**

+ 40%

2017

2018

+ Estensione 2018

+ Estensione 2019

Codice 55

Codice 58

+ 150%

2017

2018

+ Estensione 2018

+ Estensione 2019

Codice 56

Codice 59

+ 40%

RF55	Altre	1	2		3	4		5	6	
	variazioni in			,00			,00			,00
	diminuzione	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
		37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
		43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
		49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
								55		,00

Recupero dell'iper-ammortamento

Imprese italiane ed estere che hanno realizzato investimenti in beni altamente tecnologici

(post 14 luglio 2018)

Decadono dal beneficio nel corso dell'ammortamento:

1. Se i beni vengono ceduti a titolo oneroso (prima della conclusione dell'ammortamento)
2. Se i beni vengono destinati a strutture produttive situate all'estero (anche della stessa impresa)

No penalty

**se
investimenti
per loro
natura sono
destinati a
più sedi
produttive
(utilizzo
temporaneo)**

**Variazione in aumento nel Modello Redditi per
importo pari a tutti
gli iper-ammortamenti dedotti
NO SANZIONI – NO INTERESSI**

Iper ammortamenti


Possibilità di utilizzo - Esercizio corto 2019

Codice 62, l'importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa (art. 7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto).

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
								55		

**RIPORTO DELLE PERDITE
PER I SOGGETTI IRPEF
...e non solo!**

Dal 2017 unica regola per tutti i soggetti imprenditori





PERIODO TRANSITORIO

	Percentuali di utilizzo		
	2018	2019	2020
2017	40%	40%	
2018	*	40%	60%
2019	*	*	60%

**Prospetto di riepilogo sia per RG sia per RF
 Riporto perdite residue**

Semplificata


Ordinaria

Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12	1	Perdite da contabilità semplificata 2017	2	Perdite da contabilità semplificata 2018	(di cui al presente periodo	3	4	Perdite in contabilità ordinaria	5
			,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	RS13	PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA				(di cui relative al presente anno	1	2		
						,00	,00			

Dei primi 3 anni →

Cioè residuo del 2017 non utilizzato/utilizzabile nel 2018

Cioè residuo del 2018 non utilizzato/utilizzabile nel 2018



Questi dati vanno presi dal Modello Redditi dello scorso anno

		Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Eccedenza 2015	Eccedenza 2016	Eccedenza 2017
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	1	,00	,00	,00	,00	,00
	RS8 Lavoro autonomo					Perdite riportabili senza limiti di tempo
	6					,00
		Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Eccedenza 2015	Eccedenza 2016	Eccedenza 2017
RS9 Impresa	1	,00	,00	,00	,00	,00
	6					Perdite riportabili senza limiti di tempo



Perdite degli anni pregressi che residuano dopo l'utilizzo in questo Modello Redditi



REDDITI
QUADRO RS
 Prospetti vari

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)

RS91	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta
	1	2	3	4
			,00	,00
RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2
			,00)	,00
RS93	Reddito al netto delle perdite		Perdite pregresse	Reddito
			1	2
			,00	,00

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO



OIC 29 - Contabilizzazione degli errori

2015 Fino al 2015

Sopravvenienze attive e passive
Per perdita di competenza temporale

Impatto sul risultato d'esercizio
Variatione in aumento e in
diminuzione



2016



Contabilizzazione errori



Errore rilevante



01/01/2017	
Perdite portate a nuovo (PN)	a
	Debiti vari
Crediti vari	a
	Utili portati a nuovo (PN)

Obbligo rettifica bilancio 2016 per comparabilità



Errore irrilevante



01/01/2017	
Sopravvenienze passive	a
	Debiti vari
Crediti vari	a
	Sopravvenienze attive

NON obbligo rettifica bilancio 2016

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

Tardività, errori ed omissione dichiarativa

Soluzioni operative

- Dichiarazione “tardiva”
- Dichiarazione integrativa–sostitutiva-irregolare entro 90 giorni
- Dichiarazione infedele se le correzioni «sostanziali» sono fatte dopo 90 giorni
- Dichiarazioni integrative senza sanzioni per gli acconti
- Dichiarazione omessa

Dichiarazione integrativa a favore

REDDITI



Presentazione

**entro i termini di
 decadenza
 accertamento**

**Credito utilizzabile solo in
 compensazione per imposte e
 contributi maturati a decorrere
 da anno successivo alla
 presentazione**

**Indicazione del
 credito in
 dichiarazione
 nell'anno di
 presentazione
 integrativa**

Dichiarazione periodo d'imposta					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
Termini e scadenza per presentazione			integrativa		
2018	2019	2020	2022	2023	2024

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

Quadro DI – Integrativa a favore

Disciplina delle dichiarazioni integrative

Questo quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2018, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

Esempio

- dichiarazione integrativa Unico 2015 relativa al 2014 presentata nel 2018
- dichiarazione integrativa Unico 2016 relativa al 2015 presentata nel 2018.
- dichiarazione integrativa Unico 2017 relativa al 2016 presentata nel periodo 01/11/2018 – 31/12/2018.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

Quadro DI – Integrativa a favore

Errori contabili di competenza (colonna 4)

- Per effetto della disciplina introdotta dal D.L. n. 193/2016, è superata la complessa procedura prevista dalla circ. n. 31/2013 per la correzione degli errori contabili relativi alla competenza temporale.
- Qualora un componente di reddito (negativo o positivo) non fosse stato imputato al corretto esercizio di competenza, ora comunque si compila quadro DI.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

Quadro DI – Integrativa a favore

Compensazione del credito scaturente

Modalità di recupero del credito – casistica in base alla integrativa

- **entro il termine di presentazione** della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
 - ✓ Il credito, trasmessa l'integrativa a favore, può essere utilizzato **immediatamente** in F24;
- **oltre il termine di presentazione** della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo
 - ✓ Il credito può essere utilizzato in F24 in "compensazione esterna", **ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**;
- **Integrativa per correzione errori contabili** relativi alla competenza temporale;
 - ✓ Il credito, trasmessa l'integrativa a favore, può essere utilizzato **immediatamente** in F24


DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

Quadro DI – Integrativa a favore

Recenti chiarimenti

- **Integrative a catena**
 - Non è possibile utilizzare le c.d. “integrative a catena” per superare i limiti temporali per l’utilizzo in compensazione dei maggiori crediti che emergono dalle dichiarazioni “ultrannuali”.
- **Imputazione “prioritaria” del credito da integrativa**
 - In ipotesi di credito relativo all'IRPEF, in sede di compilazione del rigo RX1 del modello REDDITI PF 2019 l'importo a debito risultante dalla dichiarazione, da indicare nella relativa colonna 1, sarà preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 4 del quadro DI.

**Dichiarazione dei redditi
integrativa a favore**



Nessuna sanzione



Integrative a credito presentate nel 2018
No Redditi 2018 periodo d'imposta 2017

PERIODO D'IMPOSTA 2018

Solo se Integrativa 2016 è
presentata 01.11.2018 - 31.12.2018

REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

Codice fiscale		Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1 Operazioni straordinarie	2 2003	3 2016	4 1.000,00	5 5.000,00
DI2	Fusione, scissione	2003	2015	5.000,00	2.000,00
DI3				,00	,00
DI4				,00	,00
RN18 Crediti di imposta concessi alle imprese					,00
RN19 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					6.000,00

Sommare al preesistente

SEZIONE I
Debiti e/o crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

RX1 IRES	<p>Debito Ires 2018 = 9.000 Credito integrativa = 7.000 (debito) 2.000</p>	<p>Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione</p> <p>1 2.000,00</p> <p>Credito di cui si chiede il rimborso</p> <p>4 ,00</p>	<p>Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione</p> <p>2 ,00</p> <p>Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione</p> <p>5 ,00</p>	<p>Eccedenza di versamento a saldo</p> <p>3 ,00</p> <p>Credito trasferito al consolidato</p> <p>6 ,00</p>
----------	---	--	--	---



Integrative a credito presentate nel 2018
 No Redditi 2018 periodo d'imposta 2017

PERIODO D'IMPOSTA 2018

Solo se Integrativa 2016 è
 presentata 01.11.2018 - 31.12.2018

REDDITI
 QUADRO DI
 Dichiarazione integrativa

Codice fiscale		Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1 Operazioni straordinarie	2 2003	3 2016	4 1.000,00	5 5.000,00
DI2	Fusione, scissione	2003	2015	5.000,00	2.000,00
DI3				,00	,00
DI4				,00	,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese				,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione			Sommare al preesistente	6.000,00

SEZIONE I
 Debiti e/o crediti
 ed eccedenze
 risultanti dalla
 presente dichiarazione

RX1	IRES	<p>RN23 - Debito Ires 2017 = 1.000 Credito integrativa = 7.000 (Credito) 6.000</p>	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione 1 ,00	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione 2 6.000,00 Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione 5 ,00	Eccedenza di versamento a saldo 3 ,00 Credito trasferito al consolidato 6 ,00
			Credito di cui si chiede il rimborso 4 ,00		

Deducibilità condizionata al pagamento tracciato

Carrozziere, elettrauto, meccanico, gommista, pedaggi autostradali


D.P.R. n. 633/1972 – art. 19-bis1

È detraibile (IVA):

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché ... alle prestazioni di **custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale**, dei beni stessi, è ammessa in detrazione

L'avvenuta effettuazione **dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973 o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Circolare 30 aprile 2018, n. 8



Sebbene l'intervento dell'art. 1, comma 923 LEGGE N. 205/2017– in modifica dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. d), del decreto IVA – sembri limitare l'utilizzo degli ulteriori strumenti di pagamento alla sola detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti, **la coerenza del sistema**, in assenza di specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa, impone che tali strumenti vadano considerati idonei **anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti**.

CARBURANTE – PAGAMENTO TRACCIATO

Impresa individuale/professionista	Aziende
<ul style="list-style-type: none">• Carta di credito• Carta di debito• Assegno bancario non trasferibile• Assegno circolare• Bonifico bancario o postale• Altri strumenti elettronici tracciati	<ul style="list-style-type: none">• Carta di credito aziendale• Bonifico azienda• Assegno c/c azienda• etc. <hr/> <p>Dipendente/amministratore in trasferta</p> <ul style="list-style-type: none">• Propria carta di credito/assegno <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Il datore rimborsa in modo tracciato</p>


PAGAMENTO RETRIBUZIONI SOLO CON MODALITÀ TRACCIATA



**Sono deducibili ma sono
sanzionate
(...peggio!)**

PAGAMENTO EFFETTUATO CON MODALITA' NON TRACCIATA

RF31 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
							55		,00	



Le sanzioni per chi paga in contanti



Legge n. 689/1981 e D.Lgs. n. 124/2004

Pagamento pari a 1/3 del massimo della sanzione prevista per la violazione (vale a dire € 5.000/3 = € 1.666,67) ... (omissis) ...oltre alle spese del procedimento, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La sanzione di € 1.666,67 è commisurata ai mesi di violazione e non al numero dei lavoratori



Sanzione antiriciclaggio se si superano i € 3.000



**Da € 3.000
A € 50.000**

Esempio

INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro

Esempio n. 1

- Violazione riferita a 1 lavoratore che si è protratta per 5 mensilità
- Sanzione da 1.000 a 5.000 euro
- Sanzione ridotta: 1/3 del massimo. Quindi: € 5.000/3 = € 1.666,66
- Calcolo della sanzione:

$$1.666,66 \times 5 \text{ mensilità} \\ = \text{€ } 8.333,00$$

Esempio n. 2

- Violazione riferita a 15 lavoratori che si è protratta per 3 mensilità
- Sanzione da 1.000 a 5.000 euro
- Sanzione ridotta: 1/3 del massimo. Quindi: € 5.000/3 = € 1.666,66
- Calcolo della sanzione:

$$1.666,66 \times 3 \text{ mensilità} \\ = \text{€ } 5.000$$

Le categorie di lavoratori interessate ed escluse

Interessate	Escluse
<ul style="list-style-type: none">• Dipendenti (a termine, intermittente, apprendistato, job sharing, a chiamata, full e part time, etc.);• Co.co.co. (compresi gli amministratori di società non professionisti);• Soci lavoratori di cooperativa (legge 3 aprile 2001, n. 142).	<ul style="list-style-type: none">• Rapporti di lavoro con PA (di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);• Rapporti di lavoro domestico (di cui Legge n. 339/1958 e a quelli cui si applicano i CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali rappresentative a livello nazionale).

Pagamento in contanti - divieti e permessi



Retribuzione e anticipi
sulla retribuzione
Compreso indennità di
trasferta
(anche se ha natura
mista)



Anticipi per spese di
viaggio, vitto e alloggio
Rimborso di spese
analiticamente
documentate di viaggio,
vitto, alloggio

Rimborsi chilometrici auto propria?



Ministero delle Finanze – Circolare n. 326/1997

Relativamente all'indennità chilometrica per le trasferte fuori del comune dove il dipendente ha la sede di lavoro, si precisa che, **al fine di consentire l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'indennità chilometrica**, non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio. E' invece, necessario che, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.



NUOVI CREDITI D'IMPOSTA

QUADRO RU

	NEW entry 2018	CODICE CREDITO QUADRO RU	UTILIZZO IN F24	POSSIBILITA' DI CESSIONE	NON APPLICAZIONE DEI LIMITI ANNUALI DI UTILIZZO	IRRILEVANZA II.DD E IRAP
1)	Finanza sociale	F5	✓		✓	✓
2)	Social bonus	F6	✓		✓	✓
3)	Formazione 4.0	F7	✓		✓	✓
4)	Misuratore Fiscale	F9	✓		✓	
5)	Imballi ecologici	E8	✓		✓	✓
6)	Tax credit edicole	G1	✓			
7)	Auto elettriche	G2	✓		✓	
8)	Moto elettriche	G3	✓		✓	
9)	Tributi sisma	G4	✓	✓	✓	

Ogni credito ha i propri rigi nella Sezione I

	CODICE CREDITO	RU3	RU5, COLONNA 3	RU6	RU8	RU9	RU10	RU12	ALTRO
1)	F5	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
2)	F6	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
3)	F7	✓	✓	✓		✓		✓	SEZIONE IV - RU11
4)	F9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5)	E8	✓	✓			✓	✓	✓	
6)	G1	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
7)	G2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
8)	G3	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
9)	G4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SEZIONE VI-A E VI-

**Sezione aggiuntiva dedicata a
 R&S e Formazione 4.0**

SEZIONE IV		Media storica	Ricerca intra-muros	Costi per il personale	Ricerca commissionata da soggetti esteri
Dati relativi ai crediti d'imposta "Ricerca & Sviluppo L. 190/2014" e "Formazione 4.0"	RJ100 "Ricerca & Sviluppo"	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	di cui (3 <input type="text" value=""/>)	4 <input type="text" value=""/>
			Ricerca extra-muros	Commissionata a soggetti esteri	Ricerca commissionata a società del gruppo
			5 <input type="text" value=""/>	di cui (6 <input type="text" value=""/>)	7 <input type="text" value=""/>
	RJ110 "Formazione 4.0"			Numero ore di formazione	Numero lavoratori
				1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>

Solo nel caso di cessione dei crediti

SEZIONE VI		Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente	Importo ricevuto
Sezione VI-A Crediti d'imposta ricevuti	RU501	1	2	3	4	5 ,00
	RU502					,00
	RU503					,00
	RU504					,00
	RU505					,00
Sezione VI-B Crediti d'imposta trasferiti	RU506	1	2	3	4	5 ,00
	RU507					,00
	RU508					,00
	RU509					,00
	RU510					,00

LIMITI ANNUALI DI UTILIZZO

Sezione VI-C		Credito residuo	Credito spettante	Totale	di cui eccedenze anni	Differenza	
Limite di utilizzo		al 1/1/2018	nel 2018		precedenti dal 2008 al 2017		
RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2018	1	2	3	4	5	
Parte I	RU513 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2018						
Dati generali	RU514 Limite di utilizzo [250.000,00 + (700.000,00 – RU513)]						
	RU515 Eccedenza 2018 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)						
Parte II	RU516 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2019 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione						
Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna	RU517 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2019 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)						
	RU518 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2019 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)						
	RU519 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti dovuti ai fini IRES (da compilare solo nel caso in cui il periodo d'imposta non sia coincidente con l'anno solare)						
	RU520 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)						
	RU521 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2019 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione						
	RU522 Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva						
				di cui ai fini IRES	di cui per imposta sostitutiva	Totale	
				1	2	3	
Parte III		Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2017	Credito utilizzato nel 2018	Residuo al 31/12/2018
Eccedenze dal 2008 al 2016	RU523	1	2	3	4	5	6
	RU524						
	RU525						
	RU526						
Parte IV	RU527		Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente	Credito utilizzato nel 2018	Residuo al 31/12/2018
Eccedenza 2017			1	2	3	4	5
	RU528						
	RU529						
	RU530						
Parte V	RU531		Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente		
Eccedenza 2018			1	2	3		
	RU532						
	RU533						
	RU534						

ISA

— 2019 —

SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Mef del 28 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i 175 ISA da applicare per il periodo d'imposta 2018 (dichiarativi 2019).

Si tratta di **175 indici** così suddivisi:

- 2: agricoltura (attività che in passato non erano mai state trattate dagli studi di settore);
- 52: commercio;
- 61: servizi;
- 37: manifatture;
- 23: attività professionali.

SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

I Nuovi ISA – Territorialità

Il decreto ha anche approvato alcune territorialità specifiche che saranno applicate unitamente agli indici in parola; si tratta in particolare delle:

- ❖ territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF;
- ❖ territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;
- ❖ territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

I Nuovi ISA – Grado di affidabilità fiscale

Il contribuente che applica gli ISA e compila il relativo modello otterrà, pertanto, quale risultato un voto che esprime su tale scala di valori un giudizio di affidabilità fiscale.

Tale giudizio, oltre che dei dati dichiarati nei modelli ISA, tiene anche conto della storia del contribuente attraverso il ricorso a dati desunti dai modelli dichiarativi di annualità precedenti (ad esempio, i ricavi, le rimanenze, il reddito, eccetera) e a informazioni provenienti da altre banche dati.



**REDDITI
 QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	RF1	Codice attività ¹		ISA cause di esclusione ²									
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)								,00			
	RF3	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²		Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³							
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE								,00			
	RF5	B) PERDITA								,00			
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI		Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti							
			¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00			
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio ¹							,00	²	,00		
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)								,00			
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici								,00			
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività								,00			
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10								,00			
	RF12	Ricavi non annotati				ISA		¹	,00	²	,00		
SEZIONE XXI													
Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA		RQ80					Maggiori corrispettivi		Imponibile	,00	²	Iva	,00

DIFFERENZA RISPETTO AGLI SDS

Gli indici vengono definiti come indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori con la quale verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti "affidabili", i quali avranno accesso a significativi benefici premiali.



Il funzionamento è invertito rispetto a quello degli studi di settore: questi ultimi tracciano la via per l'accertamento, mentre gli ISA consentono l'accesso a un regime agevolato, contraddistinto da maggiori garanzie in sede di eventuale accertamento (non si ha quindi un automatismo o quasi – automatismo accertativo, bensì uno "scudo" protettivo condizionato alla congruità secondo gli ISA).

ISA

Indici sintetici di affidabilità fiscale

— 2019 —

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione ed elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

ISTRUZIONI PARTE GENERALE

4.3 Asseverazione

I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione dei dati (art. 35, comma 1, lettera b, DLgs. n. 241 del 1997), che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Ad esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

Così si
diceva
per gli
studi di
settore

I contribuenti che non risultano congrui o coerenti rispetto agli studi di settore secondo le risultanze di Gerico possono, attraverso l'istituto dell'attestazione e/o l'istituto dell'asseverazione del professionista, avere maggiori possibilità di difesa, non solo in fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, ma anche in caso di contraddittorio

